

COMUNE DI MARTIRANO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 27/9/2013

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARES.

Adunanza ordinaria - seduta pubblica – 1^ convocazione -.

L'anno duemilatredici addì ventisette del mese di settembre alle ore == – convocato dal Presidente - si è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

		Presente	Assente
1) BARTOLOTTA Francesco	SINDACO	X	
2) CARULLO Piero	CONSIGLIERE	X	
3) CICCO Valerio	“	X	
4) STRANGES Diego Luca	“	X	
5) LEPORE Michele	“	X	
6) AIELLO Antonello	“	X	
7) AIELLO Alfonso	“	X	
8) MARASCO Domenico			X
9) SCALESE Gino	“	X	
10) LANZO Nicola	“		X

! 8 ___ ! 2 ___ !

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dr. **PIRRI Ferdinando**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **BARTOLOTTA Francesco**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARES.

Il Sindaco fa presente che necessita apportare alcune modifiche al vigente regolamento TARES, approvato con delibera C.C. N° 17 del 15/6/2013, e precisamente ai seguenti articoli:

- Art. 9, comma 5; - Art. 19; - Art. 21, comma 1.

Il consigliere Scalese propone di modificare i seguenti articoli:

- Art. 9, comma 5, abbattimento dal 30% al 40% sulla tariffe per come previsto dalla normativa nazionale;
- Art. 14, comma 3, sistema misto da applicare in proporzione agli occupanti l'alloggio;
- Art. 19 riduzione per zone non servite in base alla distanza, nonché di prevedere agevolazioni per le persone ultrasettantenni e persone con handicap;
- Art. 22 propone la maggiorazione dello 0,30% per metro quadro, anzicchè del 40%, in quanto elevata;

Il Sindaco risponde al consigliere Scalese significando che alcune delle sue proposte non possono essere accolte in quanto nel regolamento è stato tenuto conto delle disposizioni legislative, in particolare per l'anno 2013 la tariffa servizi indivisibili è stabilita nella misura dello 0,40% come per legge.

Il consigliere Scalese ribadisce dicendo di procedere alla modifica degli articoli da lui proposti non tenendo conto delle norme nazionali.

La proposta del consigliere viene messa ai voti ed ottiene il seguente risultato: N° 1 favorevole, Scalese (minoranza) e N° 7 contrari (maggioranza).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi sopra riportati;

Vista la deliberazione consiliare N° 17 del 15/6/2013 con la quale veniva approvato il regolamento TARES;

Considerato che si rende opportuno e necessario apportare alcune modifiche ai seguenti articoli: - art. 9, comma 5; - art. 19; - art. 21, comma 1;

Ritenuto opportuno procedere alla dovuta modifica degli articoli suindicati e, precisamente:

l'art. 9, comma 5, viene riformulato nel modo seguente;

I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento sulla tariffa nella misura del 10%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazioni delle eventuali sanzioni previste.

l'art. 19, comma 1, viene riformulato nel modo seguente:

Alle utenze domestiche si applica una riduzione sulla quota fissa del tributo al concorrere delle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %.
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %.
- c) abitazioni non servite riduzione del 60%.

l'art. 21, comma 1, viene riformulato nel modo seguente:

Le riduzioni di cui agli artt. 18, 19 e 20 vengono concesse a tutte le utenze, previo esplicita richiesta e dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, entro il limite massimo del 30% per la quota fissa e 30% per la quota variabile, fatti salvi i casi in cui la singola riduzione presenti valori maggiori. Fatta eccezione per le riduzioni di cui all'art. 19 lettera c;

Ravvisata la necessita di procedere alla dovuta approvazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dai responsabili del servizio tecnico;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dai responsabili del servizio finanziario;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti;

Con voti espressi per alzata di mano, N° 7 favorevoli e N° 1 contrario: Scalese (minoranza);

DELIBERA

Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di modificare il regolamento TARES, approvato con deliberazione consiliare N° 17 del 15/6/2013, apportando le seguenti modifiche:

l'art. 9, comma 5, viene riformulato nel modo seguente;

I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento sulla tariffa nella misura del 10%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazioni delle eventuali sanzioni previste.

l'art. 19, comma 1, viene riformulato nel modo seguente:

Alle utenze domestiche si applica una riduzione sulla quota fissa del tributo al concorrere delle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %.
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %.
- c) abitazioni non servite riduzione del 60%.

l'art. 21, comma 1, viene riformulato nel modo seguente:

Le riduzioni di cui agli artt. 18, 19 e 20 vengono concesse a tutte le utenze, previo esplicita richiesta e dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, entro il limite massimo del 30% per la quota fissa e 30% per la quota variabile, fatti salvi i casi in cui la singola riduzione presenti valori maggiori. Fatta eccezione per le riduzioni di cui all'art. 19 lettera c.

Di dichiarare, con successiva votazione, espressa per alzata di mano, N° 7 favorevoli e N° 1 contrario: Scalese (minoranza), la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to: (Bartolotta Francesco)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (Dr. Pirri Ferdinando)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to: (Arch. Pizzuti Franco)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Il Vicesindaco (Carullo Piero)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **8/10/2013** al **23/10/2013**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (Dr. Pirri Ferdinando)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Martirano, 8/10/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza **8/10/2013** (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Martirano, 8/10/2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pirri Ferdinando)

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/02/1993 n. 39

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Martirano.